



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali*

PROGETTO DI LEGGE

Relazione al progetto di legge “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE ED EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO”

La presente proposta di legge riguarda esclusivamente i titoli di accesso all'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore, in quanto quelli relativi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Elementare sono già stati adeguati con precedenti provvedimenti legislativi.

A tutt'oggi i laureati possono accedere all'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore se in possesso dei titoli di laurea, come da Allegato A della Legge n. 106 del 17 settembre 1993, e del corso biennale di specializzazione abilitante all'insegnamento previsto dal successivo Decreto n. 49 del 25 maggio 1994.

Poiché però al momento dell'entrata in vigore della citata Legge le Università Italiane non avevano ancora attivato tali corsi, il Decreto indicava due possibili alternative: una seconda laurea, che comunque non garantiva di fatto una specifica preparazione



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali*

pedagogica, oppure il Corso di Specializzazione biennale attivato dal Dipartimento della Formazione della nostra Università. Il Corso è stato ripetuto per ben sette cicli: l'ultimo è stato avviato nell'anno scolastico 2003/2004 e tutti gli iscritti hanno concluso i loro studi.

In tempi più recenti la Legge n. 85 del 26 giugno 2003 ha segnato un primo intervento di modifica ed integrazione dei titoli di studio; ora un ulteriore provvedimento legislativo si presenta come improcrastinabile per due motivi.

Innanzitutto, in base ai dati forniti dall'Ufficio Statistica, risulta che un numero significativo di giovani sammarinesi sta concludendo gli studi universitari secondo il nuovo ordinamento universitario italiano, e quindi conseguendo titoli che non permettono, anche se corrispondenti alle vecchie lauree, la loro iscrizione in graduatoria, perché non conformi alla normativa in vigore. Infatti le attuali lauree specialistiche sono raggruppate in "classi di appartenenza", gli esami figurano accorpati in "ambiti" e la valutazione dei medesimi si presenta espressa attraverso "crediti formativi".

In secondo luogo molti laureati hanno terminato la scuola di specializzazione biennale, il cui diploma è abilitante per l'insegnamento di specifiche discipline e alcuni di loro ormai hanno conseguito anche più diplomi di specializzazione per insegnamenti affini.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali*

In un percorso coerente con la precedente normativa, il progetto di legge fissa come requisito indispensabile per accedere all'insegnamento il **diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario** riferito alle classi di concorso dell'ordinamento italiano, come previsto dall'allegato A, in quanto si è considerato questo titolo garanzia della qualità della formazione iniziale dei docenti.

L'art. 2 riconferma la validità dei titoli del vecchio ordinamento, di cui al Decreto n. 49 del 25 maggio 1994, e consente anche a coloro che hanno intrapreso il vecchio percorso di studi di completarli entro l'anno accademico 2007/2008.

Inoltre, tenuto conto dell'esigenza di formulare una graduatoria di personale ancora sprovvisto della predetta specializzazione, si è reso necessario **l'adeguamento dei titoli richiesti con le corrispondenti classi delle lauree specialistiche o magistrali**, sulla base anche dei titoli di accesso previsti della legislazione italiana (allegato B). Infatti sono ammessi in fondo alla graduatoria coloro che sono in possesso solo della laurea, ma non ancora della specializzazione, questi potranno effettuare sostituzioni senza maturare punteggio.

Gli aspiranti potranno iscriversi ad un'unica graduatoria ad eccezione di coloro che, essendo in possesso di più specializzazioni, potranno accedere alle diverse corrispondenti graduatorie, in base alle specializzazioni conseguite.



Repubblica di San Marino

*Segreteria di Stato per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali*

In analogia con i provvedimenti già adottati per l'accesso all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare, **il meccanismo dei punteggi riportati nella tabella all'allegato C, garantisce in base a criteri di equità** sia coloro che fino ad ora sono stati iscritti in graduatoria ed hanno lavorato acquisendo punteggio, sia i nuovi laureati specializzati.

Attualmente in molti paesi europei le scuole di specializzazione rappresentano la forma più qualificata di reclutamento per i futuri docenti, però essendo consapevoli che questo meccanismo di formazione iniziale degli insegnanti potrà essere superato da scelte diverse del competente Ministero Italiano e di conseguenza delle Università presso cui studiano i nostri giovani, si è introdotto lo strumento del Decreto Delegato per garantire più agilità e tempestività agli interventi di armonizzazione che dovessero rendersi necessari nei prossimi anni con l'evoluzione delle normative italiane in materia.